Deliberazione n. 75/2025/PASP

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dotto. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 20 giugno 2025

Università di Parma

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, n. 19/SSRRCO/QMIG/2023, n. 23/SSRRCO/QMIG/2023, n. 11/SSRRCO/QMIG/2024, n. 43/SSRRCO/QMIG/2024;

VISTA la propria deliberazione n. 134/2024/INPR del 11 dicembre 2024; con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Parma CDA/29-04-2025/170, avente ad oggetto *"provvedimenti inerenti alla partecipazione al costituendo Spin-off Partecipato "Carbonhub S.r.l."*, trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER 2024 dell'8 maggio 2025;

VISTO il decreto presidenziale n. 23/2025 del 9 maggio 2025, con il quale è stato disposto che il Magistrato Referendario dott. Antonino Carlo riferisca in ordine all'istanza *ex* art. 5 del T.U.S.P. trasmessa dall'Università di Parma di cui alla presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 29/2025 del 18 giugno 2025 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di Consiglio il relatore dott. Antonino Carlo;

RITENUTO IN FATTO

1. L'Università di Parma in data 8 maggio 2025 ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CDA/29-04-2025/170 del 29 aprile 2025, avente ad oggetto *"provvedimenti inerenti alla partecipazione al costituendo Spin-off Partecipato "Carbonhub S.r.l."*, trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER 2024 dell'8 maggio 2025.

Con il suddetto atto amministrativo, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, fra l'altro, di:

- approvare e autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma allo Spin-off partecipato "Carbonhub S.r.l.", approvandone la costituzione, autorizzando la sottoscrizione di una quota pari a € 5.000,00 equivalente al 5 percento del capitale sociale, a gravare sul budget di esercizio 2025 della UA.PR.AC.AR08.PARTECIPAT - U.O. Forme Associative e Partecipate, voce CA.A.A.03.01.01.01 – Partecipazioni, che presenta, in base a quanto indicato nell'atto amministrativo, la necessaria disponibilità;
- approvare il riconoscimento della qualifica di "Spin-off partecipato dall'Università di Parma" per la durata di tre anni dalla data di costituzione dello stesso
- autorizzare i docenti proponenti allo svolgimento delle attività per le quali hanno richiesto specifica autorizzazione, fermi gli atti di competenza dell'Area Personale e Organizzazione;
- stabilire che la costituzione dello Spin-off sia sospesa fino al ricevimento da parte dei proponenti della comunicazione di autorizzazione a procedere da parte dell'Ateneo, a seguito della ricezione del parere favorevole della Corte dei conti;
- autorizzare il Rettore o suo delegato alla stipula, per la costituzione dello Spin-off partecipato Carbonhub S.r.l., dei sottoindicati atti, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie od opportune, di carattere strettamente materiale o tecnico e che non abbiano alcun impatto sostanziale, sotto il profilo amministrativo, gestionale o economico: **a.** Atto costitutivo; **b.** Accordo di co-investimento e patto parasociale, della durata di anni dieci; **c.** Eventuale convenzione a titolo oneroso per l'uso degli spazi, delle strumentazioni, dei software e delle attrezzature, approvata per quanto di competenza dal Consiglio della Struttura ospitante, nei termini e modi previsti dal Regolamento dell'Università di Parma in materia di Spin-off e Start-up; **d.** Eventuale convenzione per la licenza gratuita del marchio di accreditamento aziendale, di cui all'allegato 1 del Regolamento dell'Università di Parma in materia di Spin-off e Start-up, nei termini e modi previsti dal medesimo Regolamento;
- autorizzare il Rettore al rilascio delle necessarie autorizzazioni per la partecipazione del personale universitario citato in premessa, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

2. L'Ente istante trasmette alla Sezione ai fini della pronuncia *ex* art. 5 del TUSP,

unitamente alla nota di trasmissione, differente documentazione, fra le quali:

- delibera del Consiglio di amministrazione n. CDA/29-04-2025/170;
- delibera Senato Accademico del 29 aprile 2025 "SA/29-04-2025/62 – Provvedimenti inerenti alla partecipazione al costituendo Spin-off partecipato 'Carbonhub Srl";
- Statuto societario;
- Accordo di co-investimento e patto parasociale;
- *Business Plan*;
- atti diversi concernenti i soci;
- questionario Corte dei conti approvato con la deliberazione n. 32/2023 debitamente compilato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. *Il quadro normativo di riferimento*

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "*all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21*-bis *della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*" (cfr. art. 5, c. 3) e che "*Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica*

interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet *istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*" (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;
b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: **i)** per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);
c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:
 "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento*" (cfr. art. 5, c. 3);
d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):
 d1) I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, "*trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento*" (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, "*la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P.,* [le cui norme configurano] *parametri interposti* [di coordinamento finanziario *ex* art. 117, c. 3, Cost.] *sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione*" (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del *diritto*).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla L. n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 *("l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*": all'art. 17, c. 5, del

D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che "*5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20* [*1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.*], *delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*".

2. *Istanza pervenuta alla Sezione*

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di partecipazione da parte dell'Università di Parma al costituendo *Spin-off* "Carbonhub S.r.l.".

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis* della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente*

determina sotto molteplici profili".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)",* mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5

del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4* [del T.U.S.P.], *evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*", nonché "*della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".*

2.9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dall'Università di Parma, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. *Competenza alla pronuncia*

3.1. Con riferimento ai profili di "competenza" occorre ricordare il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo rese in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere *ex* art. 5 del T.U.S.P.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di

pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono espresse con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che "1. *Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo)*. […]".

3.3. Ciò premesso, in base all'art. 5, c. 4, del T.U.S.P. ("*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo*"), sussiste la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. *Ammissibilità soggettiva*

4.1. L'art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 "[…] *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche* […], al c. 3 che "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti* […]" indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovverosia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè "*le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*".

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2*". Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta

autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (del. n. CDA/29-04-2025/170 del 29 aprile 2025), in linea con quanto previsto dalla lettera d) del c. 1 dell'art. 7 ("*La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:* […] *d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche*").

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. *Ammissibilità oggettiva*

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto "*la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale*".

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (del. n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che "*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*", bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte dell'Università di Parma, della partecipazione societaria al costituendo *Spin-off* "Partecipato" Carbonhub S.r.l. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio.

6. *Merito*

6.1. Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla richiamata disciplina di riferimento.

6.2 La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia, ha tenuto debitamente conto degli elementi informativi offerti

dall'istante, nonché ha condotto il controllo alla luce delle "*indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)*", fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR.

Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG "*Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione*".

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima deliberazione le Sezioni riunite rilevano che "*le valutazioni circa 'la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni,* […]".

Orbene, compete all'Amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica addotta dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

6.3 *Spin-off Carbonhub S.r.l.*

L'istanza trasmessa alla Sezione concerne la richiesta di parere a mente dell'art. 5 del T.U.S.P. con riferimento ad un organismo costituendo nella forma giuridica

di società di capitali a responsabilità limitata qualificato quale Spin off e denominato Carbonhub.

Dal documento trasmesso "Proposta di costituzione Spin off Unipr – Business Plan" emerge come lo Spin off partecipato dall'Università di Parma sia una nuova realtà imprenditoriale nata dall'esperienza consolidata e dall'avanguardia scientifica del Gruppo di ricerca Nanocarbon Laboratory, un gruppo rinomato per i suoi studi e per gli sviluppi nel campo dei nanomateriali a base di carbonio, coadiuvato da un partner aziendale con una solida esperienza nel campo, che da anni investe e crede nelle attività di ricerca del Gruppo.

L'ambito imprenditoriale ha assistito negli ultimi anni ad un costante e notevole incremento della creazione di strumenti innovativi che hanno quale obiettivo la diffusione commerciale delle invenzioni e dei più moderni servizi tecnologici. Non è un caso che la funzione ricerca e sviluppo sia costantemente oggetto di forti investimenti soprattutto da parte delle imprese che vogliono non solo entrare in mercati innovativi, ma anche da quelle che già vi operano onde non perdere quote di mercato.

Invero, un gran numero di idee e progetti sperimentali nasce nei laboratori di ricerca dedicati all'impresa e all'industria. Orbene, la realtà a cui si assiste è quella di un notevole incremento di questo tipo di attività anche all'interno di un altro polo produttivo ovverosia l'università.

Le Università sono in grado di collegare fra loro diversi soggetti, dotati di competenze ed esperienze tecnico-culturali capaci di realizzare nuove invenzioni e opere che abbracciano svariati settori operativi e commerciali, in grado di portare alla nascita di realtà innovative che possano operare nel settore del mercato e dell'invenzione.

All'interno dell'ambito così descritto si è assistito alla nascita di un soggetto giuridico che ha velocemente acquisito consensi e apprezzamento ovverosia lo *Spin-off* universitario, che in breve tempo ha conquistato un ruolo da protagonista nel settore della ricerca in campo tecnologico, riuscendo al contempo a trasferire attivamente e concretamente sul mercato i risultati delle invenzioni e scoperte effettuate nel settore d'interesse.

Lo *Spin-off* universitario è quindi il prodotto della ricerca scientifica che, operando sul mercato, crea un'impresa. Un organismo nato da un'iniziativa imprenditoriale sorta in ambiti accademici o di ricerca e che successivamente da questi si distacca, per divenire un soggetto giuridico indipendente avente lo scopo di valorizzare nel mercato le invenzioni, le competenze e le scoperte conseguite nell'ambito suddetto.

Le regole che disciplinano il fenomeno anzidetto sono contenute nei seguenti atti di normazione primaria e secondaria:

- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, rubricato "*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*";
- l. 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, con particolare riferimento all'art. 6 c.9;
- decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168 rubricato "*Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";*
- Regolamento dell'Università di Parma adottato con Decreto Rettorale REP. DRD n 2834/2019 prot. n. 231696 del 12 novembre 2019 rubricato "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up".

L'art. 6 c. 9 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 dispone che "*La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.* […]".

Mediante il Regolamento anzidetto, l'Università di Parma ha disciplinato la materia prevedendo le condizioni in base alle quali la partecipazione dell'Ente e dei soggetti indicati all'art. 6 c.9 della l. n. 240/2010 ad una società di nuova costituzione qualificata come Spin-off universitaria va ritenuta legittima.

In particolare, all'art. 1 "*Principi e disposizioni generali*" del suddetto regolamento, l'Ente istante indica importanti disposizioni che nel prosieguo si riproducono.

> "*1. L'Università degli Studi di Parma, […] sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in nozioni utili ai fini produttivi*

e per accrescere il benessere della società. 2. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente ed in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto, l'Università favorisce la costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up ai sensi del D.M. n. 168 del 2011 in attuazione dell'art. 6, comma 9, L. n. 240 del 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 297 del 1999, aventi come scopo lo sfruttamento a fini imprenditoriali dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'Ateneo e lo sviluppo di nuovi prodotti o di servizi con carattere di marcata innovatività. 3. Le iniziative volte all'avvio di Spin-off e Start-up devono essere compatibili con la vocazione dell'Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità dell'Ateneo. 4. Sono definite "Spin-off dell'Università degli Studi di Parma" (o anche "Spin-off dell'Università" o ancora "Spin-off Universitario") quelle società per azioni o a responsabilità limitata aventi lo scopo di cui al secondo comma, nelle quali l'Università partecipa in qualità di socio. […]. 5. Sono definite "Spin-off patrocinato dall'Università degli Studi di Parma" (o anche "Spin-off Patrocinato") quelle società per azioni o a responsabilità limitata aventi lo scopo di cui al secondo comma, nelle quali l'Università non partecipa al capitale sociale e non riveste in alcun modo la qualità di socio né ne detiene una partecipazione indiretta, ma che dall'Università sono riconosciute come tali sulla base di un progetto proposto dai soggetti di cui al successivo art. 2, comma 2. […] 7. La durata della qualifica di Spin-off Universitario non può essere superiore a tre anni a far tempo dall'atto di costituzione della società successivo all'approvazione dell'Ateneo. Alla scadenza, in ragione di eventuali particolari condizioni dell'ambito di attività della società e dell'interesse dell'Università, la durata può essere rinnovata per altri tre anni. A tale ulteriore scadenza, solo in casi eccezionali ed in ragione di specifici interessi dell'Ateneo, la durata può essere ulteriormente rinnovata per tre anni. 8. La durata della qualifica di Spin-off Patrocinato è triennale a far tempo dall'atto di costituzione della società successivo all'approvazione dell'Ateneo. Alla scadenza, in ragione dell'interesse dell'Università, la durata può essere successivamente rinnovata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a tre anni. […]".

Dalla documentazione prodotta dall'ente, e conservata agli atti, risulta che il soggetto costituendo riveste la qualifica di *"Spin-off dell'Università degli Studi di*

Parma", poiché l'Università aderisce alla compagine societaria ovverosia mediante la partecipazione l'istante assume la posizione di socio.
Nel dettaglio, al punto 8.6 dello Statuto societario viene indicato che "*Ai sensi del Regolamento, come vigente alla data di costituzione della Società, la società si qualifica come "Spin-off partecipato dall'Università degli Studi di Parma" ("**Spin-off Partecipato**"), posto che ha tra i propri scopi lo sfruttamento a fini imprenditoriali della ricerca svolta all'interno dell'Università e lo sviluppo di nuovi prodotti o di servizi con carattere di marcata innovatività e posto che l'Università detiene direttamente una partecipazione nel capitale sociale della stessa*".

6.4 *Regolamento di Ateneo.*

La particolarità del costituendo soggetto giuridico è data dal fatto che alla compagine societaria partecipano anche docenti dell'Ateneo secondo quanto disciplinato dalla specifica fonte secondaria.
La Sezione, quindi, ritiene di condurre il controllo *in primis* accertando il rispetto delle disposizioni regolamentari.
Art. 2 rubricato "Soggetti proponenti, qualità di socio e altri partecipanti" del Regolamento di Ateneo

> **c. 1** "*La costituzione di uno "Spin-off Universitario", di cui all'art. 1, comma 4, può essere proposta esclusivamente dall'Università ovvero da una o più unità di personale docente dell'Università, nonché, in presenza di almeno uno dei precedenti soggetti, da titolari di assegni di ricerca e dottorandi di ricerca dell'Università.* […]"

Nel documento Proposta di costituzione Spin off Unipr - Business Plan viene esplicitato che "*In un'epoca caratterizzata da una crescente consapevolezza verso le tematiche ambientali e verso la ricerca di soluzioni sostenibili per il nostro pianeta nasce Carbonhub (Chub), uno spin-off partecipato dall'Università di Parma. Questa nuova realtà imprenditoriale emerge dall'esperienza consolidata e dall'avanguardia scientifica del Gruppo di ricerca Nanocarbon Laboratory, un gruppo rinomato per i suoi studi e per gli sviluppi nel campo dei nanomateriali a base di carbonio, coadiuvato da un partner aziendale con una solida esperienza nel campo, che da anni investe e crede nelle attività di ricerca del Gruppo. Il Nanocarbon Laboratory […], con la sua pluridecennale esperienza nella ricerca di materiali avanzati, ha posto le basi per la nascita di Chub, con l'obiettivo di trasferire al settore industriale le conoscenze e le tecnologie sviluppate in ambito accademico, promuovendo così soluzioni innovative e sostenibili che rispondano alle sfide globali dell'energia, dell'ambiente e dell'industria"*.

Passando in rassegna la deliberazione trasmessa dall'Ente emerge che il Consiglio di amministrazione prende atto "*delle istanze pervenute dai proff. […] assunte a Prot. n. 86509 del 18 marzo 2025, finalizzate alla costituzione di una società a responsabilità limitata con la qualifica di "Spin-off partecipata dall'Università di Parma", inviando la presente documentazione:*

- *Business plan;*
- *Proposta di Statuto;*
- *Proposta di Patti parasociali;*
- *Richieste di autorizzazione a svolgere attività lavorative e all'assunzione di cariche sociali, con indicazione dell'impegno orario e del compenso mensile;*
- *Documentazione Esananotech S.r.l. SB*
 - *Visura camerale aggiornata;*
 - *Indicazione p.IVA/CF e n° registrazione alla Camera di Commercio;*
- *Dichiarazione Quota di Capitale sociale;*
- *Certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale*".

Invero nella documentazione versata in atti si rileva che i docenti si qualificano quali soggetti proponenti.

Nella proposta di costituzione Spin off partecipata indirizzata al Comitato Spin off di Ateneo, con la quale i docenti proponenti chiedono di poter costituire una società Spin off partecipata dall'Università degli studi di Parma, in tema di progetto imprenditoriale, viene indicato che "*L'attività dello spinoff sarà incentrata sul promuovere il trasferimento tecnologico attraverso l'elaborazione di prodotti e soluzioni avanzate (prototipi di macchinari per l'industria) per lo sviluppo di innovative tecnologie loT e per l'efficientamento energetico, fornirà know-how, tecnologia e strumenti industriali integrativi alle aziende committenti/partner incentrati sulla produzione di dispositivi a base grafene con proprietà ottimizzate e finalizzate all'applicazione desiderata*".

c. 5 "*Oltre ai soci proponenti, negli Spin-off può essere ammessa la partecipazione al capitale sociale di ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) nel caso di partecipazione di soci privati allo Spin-off Universitario, la scelta di tali soci deve avvenire con procedura di evidenza pubblica […]c) sono esclusi dalle prescrizioni delle precedenti lettere a) e b) i seguenti soggetti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 297/1999: c.1) gli imprenditori che esercitano un'attività industriale di produzione di beni e servizi o un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria: […]".*

Nel testo deliberativo del CdA viene indicato che alla compagine societaria parteciperebbe la società Esananotech S.r.l. SB, avente la qualifica di start-up innovativa e società benefit riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2, co. 5, lett. c1) del Regolamento dell'Università di Parma in materia di Spin-off e Start-up.

Dall'esame della visura camerale trasmessa dall'Ateneo si è potuto riscontrare che la società Esananotech S.r.l. SB è in attività e che, come attività prevalente, svolge "*ricerca e sviluppo di soluzioni innovative destinate all'industria ad alto valore tecnologico, basate sull'utilizzo di nano-compositi e nano materiali (come in grafene)* […]".

> **c. 7** "*È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti, soci e altri partecipanti, di dichiarare formalmente per iscritto di conoscere, accettare e rispettare, per quanto di pertinenza, il presente regolamento".*

Dalla documentazione versata in atti risulta che la costituenda società sarà composta da tre soggetti: l'Università di Parma (5 percento del capitale sociale), una compagine accademica alla quale afferiscono i Professori proponenti (51 percento del capitale sociale con quota del 17 percento per ciascun soggetto) ed una compagine finanziaria (44 percento del capitale sociale).

Nell'accordo parasociale, al momento non sottoscritto, viene indicato "[…] *le Parti intendono costituire la società CARBONHUB S.r.l. […], nelle forme di uno "spin-off partecipato" dall'Università degli Studi di Parma (d'ora innanzi la "**Università**"), ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento dell'Università in materia di spin-off e start-up approvato con D.R. 2834/2019 del 12/11/2019 […], salve le deroghe concordate".*

Art. 3 rubricato "Partecipazione dell'Università di Parma nello "Spin-off dell'Università"

> **c. 1** "*La partecipazione dell'Università, in qualità di socio, nello "Spin-off dell'Università", che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni diversi dal denaro, non può superare il 20% del capitale sociale, salvo che il proprio Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo, non disponga diversamente ricorrendo particolari motivi di convenienza od opportunità"*.

Nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 170 del 29 aprile 2025, all'esame della Sezione, viene espressamente disposto di approvare e autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma allo Spin-off partecipato

Carbonhub S.r.l., approvandone la costituzione, autorizzando la sottoscrizione di una quota pari a € 5.000,00 equivalente al 5 percento del capitale sociale.

c. 2 "*La partecipazione dell'Università non potrà essere ridotta se non col consenso dell'Università stessa e dovranno essere previste a suo favore adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off. A tal fine lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che: a) in caso di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;*

L'art. 9 rubricato "trasferimento delle quote di partecipazione" dello Statuto societario prevede che "*9.2 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto fra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa e, in ogni caso, fatto salvo quanto segue: i) a ciascuno dei soci* [soci accademici] *spetterà un diritto di prelazione sulla vendita a persone diverse dai Soci Accademici, anche solo parziale, delle quote di partecipazione al capitale sociale degli altri Soci Accademici (il "**Diritto di Prelazione di Primo Grado dei Soci Accademici**"). Nel caso in cui nessuno dei Soci Accademici esercitasse il Diritto di Prelazione di Primo Grado dei Soci Accademici entro il termine di cui al successivo paragrafo 9.5, spetterà agli altri soci un diritto di prelazione di secondo grado sulla relativa vendita; ii) i Soci Accademici avranno il diritto di trasferirsi liberamente l'un l'altro quote di partecipazione al capitale sociale, anche solo in parte, nel rispetto di quanto previsto al numero successivo, senza che ad altri soci spetti alcun diritto di partecipazione pro-quota al trasferimento; iii) in aggiunta a quanto sopra, in caso di trasferimento, in tutto o in parte, delle quote di partecipazione al capitale sociale tra due Soci Accademici, al terzo Socio Accademico spetterà un diritto di prelazione su una percentuale delle quote da trasferirsi da calcolarsi in modo tale da non alterare la proporzione tra le quote detenute dai due trasferitari*".

b) in caso di cessione di azioni o quote da parte degli altri soci, spetti all'Università il diritto di gradimento da esercitarsi secondo le disposizioni del codice civile, senza obbligo di acquisto in capo all'Università;

L'art. 9bis rubricato "*diritto di gradimento dell'Università*" dello Statuto

societario prevede che "*Il trasferimento delle quote di partecipazione è subordinato al preventivo gradimento espresso dall'Università, senza obbligo di acquisto in capo a quest'ultima ("**Diritto di Gradimento UNIPR**")*".

c) l'alienazione di azioni o quote dell'Università avvenga nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs. 175/2016 secondo i generali principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali è possibile anche alienare la partecipazione ricorrendo alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, previa delibera consiliare dell'Università che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci;

L'art. 9 rubricato "trasferimento delle quote di partecipazione" dello Statuto societario prevede che "*9.3 Il trasferimento della quota detenuta dall'Università deve avvenire nel rispetto dell'art. 10 del D.lgs. 175/2016 secondo i generali principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Eccezionalmente, l'Università può alienare la propria partecipazione ricorrendo alla negoziazione diretta con un singolo acquirente, previa delibera consiliare dell'Università che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di prelazione degli altri Soci*".

d) le azioni o quote dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite;

L'art. 8 rubricato "quote di partecipazione al capitale sociale" dello Statuto societario prevede che "[…] *È, inoltre, attribuito all'Università il diritto di essere postergata nelle perdite, talché in caso di riduzione del capitale per perdite, la quota di partecipazione al capitale sociale in titolarità dell'Università ne subisce gli effetti soltanto dopo che sia stato integralmente eroso il valore delle altre quote di partecipazione al capitale sociale. Resta fermo in ogni caso il rispetto dell'art. 2265 c.c.*".

e) sia riconosciuta all'Università priorità nel rimborso del residuo attivo di liquidazione, talché esaurita la fase di liquidazione sul relativo residuo attivo vi sarà la prioritaria ed integrale soddisfazione delle quote detenute dalla

medesima;

L'art. 19 rubricato "distribuzione dei proventi" dello Statuto societario prevede che "*19.2 Fermo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2463 cod. civ., in caso di Evento di Liquidità, i proventi complessivamente rivenienti distribuibili ai soci (i "**Proventi**") dovranno essere distribuiti (o, in caso di operazioni verso corrispettivo non in denaro, assegnati), tenuto conto dei proventi già eventualmente distribuiti al verificarsi di precedenti Eventi di Liquidità, secondo i seguenti criteri di priorità: (a) in primo luogo, i Proventi saranno distribuiti in via preferenziale all'Università fino a quando quest'ultima non avrà ricevuto un importo pari alla somma di tutti i Versamenti dalla stessa effettuati fino alla data dell'Evento di Liquidità*; […]".

f) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione ed un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale;

L'art. 13 rubricato "amministrazione" dello Statuto societario prevede che "*13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri.* […] *13.4 La nomina degli amministratori compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale*. […] *13.7 I membri del consiglio di amministrazione saranno nominati come segue: (i) 2 (due) consiglieri, in caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, ovvero 3 (tre) consiglieri, in caso di consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri, saranno nominati dai Soci Accademici, mediante votazione separata in sede assembleare; ii) 2 (due) consiglieri, in caso di consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, ovvero 3 (tre) consiglieri, in caso di consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri, saranno nominati direttamente da Esananotech; (iii) 1 (un) consigliere, a prescindere dal numero di membri che compongono il consiglio di amministrazione, sarà nominato direttamente dall'Università".*

g) in caso di modifica delle condizioni statutarie previste nel presente comma e nel successivo comma 3, sia riconosciuto all'Università diritto di recesso; h) qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento dello Spin-off, sia riconosciuto all'Università diritto di recesso; i) oltre che nei casi e con

le modalità previste dalla legge e dallo statuto della società, spetti all'Università il diritto di recesso ad nutum che dunque può recedere dalla società in qualsiasi momento. In tal caso, il diritto di recesso deve essere esercitato con un preavviso di centottanta giorni.

L'art. 11 rubricato "*recesso del socio ed esclusione del socio" dello Statuto societario prevede che "11.3 All'Università spetta altresì il diritto di recesso (i) in caso di modifica degli Articoli 9.2 (limitatamente al diritto di prelazione riconosciuto all'Università, 9.3, 9bis, 11.3, 13.7, 18.3 e 19 del presente statuto, e (ii) qualora vengano meno le condizioni per il mantenimento della qualifica di Spin-Off Partecipato (come supra definita) da parte della Società e (iii) in ogni caso spetta, altresì, il diritto di recesso ad nutum che potrà essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di un anno*".

c. 4 "*I soci dello Spin-off dovranno sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a tre anni, rinnovabili alla scadenza nel caso di rinnovo della durata dello Spin-off, i quali prevedano che: a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società non può eccedere quanto usualmente praticato sul mercato per lo svolgimento della medesima attività; b) i soci non possono deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o modifiche di statuto senza il consenso dell'Università, a salvaguardia della partecipazione della stessa; c) i soci mantengono per un periodo di almeno tre anni dalla costituzione della società la propria partecipazione al capitale della stessa, salvo che, in casi eccezionali e per ragioni di opportunità, col parere favorevole dell'Università, la maggioranza dei soci deliberi la cessione di azioni o quote. Qualora tutti i soci dipendenti dell'Università cedessero le rispettive partecipazioni al capitale sociale, la società perde lo status di Spin-off; d) l'Università può consentire alla società la permanenza all'interno delle strutture universitarie, alle condizioni e nelle forme da stabilirsi tramite apposita convenzione a titolo oneroso, fino a tre anni dalla sua costituzione. L'eventuale prolungamento è subordinato a specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentiti il Consiglio di Dipartimento e il Comitato Spin-off/Start up di Ateneo. La conclusione, la modifica e lo scioglimento dei patti parasociali devono essere previamente sottoposti all'Università ed approvati dal suo Consiglio di Amministrazione. I medesimi patti devono essere sottoscritti anche con gli eventuali soci subentranti dopo la costituzione della società".*

Fra la documentazione versata dall'Ente istante vi è una bozza di accordo

parasociale. Dalla verifica del suddetto documento emerge che le condizioni suddette sono state inserite nell'accordo parasociale, salvo che per quanto concerne quanto indicato alla anzidetta lett. c) nella parte "*Qualora tutti i soci dipendenti dell'Università cedessero le rispettive partecipazioni al capitale sociale, la società perde lo status di Spin-off"*.

La circostanza della previsione del disposto regolamentare trova riscontro anche nella deliberazione del Consiglio n. 170/2025 nella parte in cui viene indicato "*preso atto inoltre che all'art. 13 - Prerogative dell'Università ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento, comma 1, del medesimo documento è previsto quanto segue "A salvaguardia della partecipazione detenuta dall'Università in Carbonhub, dovranno essere adottate ed approvate con le maggioranze di legge o statutarie e con il voto favorevole dell'Università: (a) le modifiche dello Statuto della Società che incidano sui diritti spettanti all'Università in base allo stesso e in relazione ai quali è riconosciuto all'Università il diritto di recesso di cui all'art. 11.3 dello Statuto; e (b) gli aumenti di capitale a pagamento della Società che non siano deliberati al fair market value e/o che siano deliberati con esclusione o limitazione del diritto di opzione dell'Università."; preso atto che tale previsione è coerente con quanto previsto dall'art. 3, comma 4 lettera b) del Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di Spin-off e Start-up*".

> ***c. 7.*** *"Nell'ambito delle proprie attività, è fatto espresso divieto alla società di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dall'Università".*

All'art. 3 dello Statuto sociale è previsto che "*Non saranno svolte attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto di terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dall'Università di Parma in favore di enti pubblici o privati*".

Nel testo deliberativo n. 170/2025 viene espressamente indicato che "*i proponenti dichiarano che la partecipazione nello Spin-off quale socio e lo svolgimento di attività nell'ambito dello Spin-off consistenti in attività di relazioni pubbliche, sviluppo relazioni, piano di comunicazione non sono in concorrenza con le attività e gli interessi dell'Ateneo, con quelle della struttura universitaria di afferenza e con le proprie attività di didattica, scientifiche e di ricerca, e con i propri altri impegni e funzioni istituzionali*".

All'art. 4 dello Statuto sociale è previsto che "*4.2 Ai sensi del Regolamento dell'Università degli Studi di Parma ("**Università**") in materia di Spin-off e Start-up approvato con D.R. 2834/2019 del 12/11/2019, come vigente alla data di*

*costituzione della Società ("**Regolamento**"), la durata della qualifica di Spin Off Partecipato (come infra definita) non può essere superiore a 3 (tre) anni a far tempo dall'atto di costituzione della Società successivo all'approvazione dell'Ateneo. Alla scadenza, in ragione di eventuali particolari condizioni dell'ambito di attività della Società e dell'interesse dell'Università, la durata può essere rinnovata per altri 3 (tre) anni. A tale ulteriore scadenza, solo in casi eccezionali e in ragione di specifici interessi dell'Università, la durata può essere ulteriormente rinnovata per 3 (tre) anni*".

Art. 14 rubricato "Procedura di costituzione e di rinnovo della qualifica dello Spin-off"

***c. 1.** "La proposta di costituzione di uno Spin-off è sottoposta all'Università che ne cura l'istruttoria tramite i competenti uffici amministrativi, i quali ne informano il Pro Rettore con competenze sulla Terza Missione, per quanto concerne la valorizzazione della ricerca. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Senato accademico, acquisiti il parere obbligatorio non vincolante del Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo e il preventivo parere del Consiglio di Dipartimento o della struttura universitaria che eventualmente deve ospitare la nuova iniziativa e di quelli di afferenza dei proponenti, che devono esprimersi sulle questioni di incompatibilità e conflitto d'interesse del personale afferente rispetto alle attività e funzioni da svolgere nello Spin-off. In relazione alla proposta di "Spin-off Universitario" il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo delibera in merito all'entità della partecipazione al capitale sociale, in termini di conferimento in denaro o di conferimento di beni diversi dal denaro, che deve essere sottoscritta dall'Università. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente, rilascia ai proponenti l'autorizzazione, la quale, tenuto conto dei pareri di cui sopra, indica, per ciascuno ed in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la necessità dell'opzione per il tempo definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni. I proponenti dell'iniziativa diversi dall'Università non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione dello Spin-off. L'atto deliberativo relativo allo "Spin-off Universitario" è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università".*

La proposta è stata approvata dal Consiglio di amministrazione con la più volte citata deliberazione n. 170/2025 del 29 aprile 2025. Dal testo deliberativo emerge la circostanza che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- da parte del Senato Accademico adottato favorevolmente con deliberazione n. 62 nella seduta del 29 aprile 2025;
- da parte del Comitato Spin-off/Stat-up di Ateneo espresso nella seduta del 20 marzo 2025 (prot. n. 88733 del 20 marzo 2025). Nel testo deliberativo consiliare viene previsto "*considerato che dal verbale del Comitato Spin-off e Start-up di Ateneo si evince che il progetto delinea significativi aspetti di innovazione e denota importanti prospettive di mercato, quindi, risulta perfettamente adatto ad un'attività imprenditoriale che si prefiguri come spin-off della ricerca universitaria dell'Ateneo di Parma. Inoltre, il piano economico è sviluppato in modo corretto ed appare improntato a criteri oggettivi, dimostrando una significativa sostenibilità finanziaria, il cui raggiungimento appare realisticamente possibile in ragione della partecipazione alla compagine sociale di una società che già opera in maniera consolidata nel settore di riferimento*";
- da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche espresso con decreto n. 20 del 19 marzo 2025.

c. 2. *"La proposta per il riconoscimento della qualifica di Spin-off deve essere corredata da un progetto imprenditoriale (business plan) contenente:*

a) il contenuto ed i risultati, in via dettagliata, della ricerca da cui ha origine la proposta di Spin-off e il ruolo che le strutture e i dipendenti dell'Università hanno svolto nella ricerca;

b) gli obiettivi;

c) il piano finanziario;

d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;

e) il carattere innovativo del progetto;

f) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto;

g) la descrizione dettagliata dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno temporale richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione e agli altri organi coinvolti dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina prevista dal D.M. n. 168/2011 e dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento. A tal fine il personale interessato allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;

h) le modalità di eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta alla stessa;

i) l'indicazione dei soggetti o loro tipologie, diversi dai proponenti universitari, che si ritiene debbano partecipare o essere coinvolti e le modalità della loro partecipazione, e ciò anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del regolamento;

j) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.

Oltre alla documentazione di cui sopra la proposta deve essere corredata da:

k) proposta di convenzione per l'utilizzo dello specifico logo di accreditamento aziendale dell'Università;

l) proposta di convenzione per la disciplina dell'eventuale permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, utilizzo di spazi, attrezzature, strumentazioni, software, personale dell'Università e altri servizi;

m) proposta di Statuto della società;

n) proposta di Patti parasociali, nel caso di Spin-off Universitario.

***c. 3.** "I proponenti e i soggetti dell'Università coinvolti nella presente procedura sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione in qualsiasi formato o supporto ricevuta, da intendersi come riservata e confidenziale".*

***c. 4.** "La regolare costituzione della società deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera consiliare di riconoscimento della qualifica di Spin-off. La mancata costituzione entro tale termine fa decadere il riconoscimento".*

***c. 5.** "Alla sua costituzione e prima dell'inizio dell'attività, la nuova società deve essere iscritta all'Albo online degli Spin-off tenuto dall' Ateneo".*

***c. 6.** "Il Rettore designa il componente del consiglio di amministrazione dello Spin-off Universitario riservato alla nomina dell'Ateneo. Tale soggetto deve fornire al Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo almeno una volta all'anno una relazione scritta sull'attività della società".*

***c.7.** "Per le modifiche a quanto approvato dall'Università in sede di riconoscimento di uno Spin-off, provvede il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo".*

***c. 8.** "Il rinnovo della qualifica dello Spin-off, secondo la durata prevista dall'art. 1, commi 7 e 8, deve essere richiesto motivatamente dalla società almeno 90 giorni prima del termine perentorio di ciascuna scadenza. La mancata istanza di rinnovo, da intendersi quale tacita rinuncia, produce la decadenza automatica dalla qualifica di Spin-off. L'interesse dell'Università è valutato dalla stessa con giudizio insindacabile in sede di autorizzazione del rinnovo da adottarsi con la procedura di cui al comma 1. La richiesta è*

corredata di una dettagliata relazione circa lo stato finanziario e delle attività dello Spin-off, in particolare con riferimento al raggiungimento, allo scostamento o alle criticità rispetto al business plan approvato al momento della costituzione, di cui al comma 2 lettere da b) ad f), agli investimenti effettuati, ai risultati ottenuti dalla ricerca, nel rispetto comunque della riservatezza di dati e informazioni secondo le norme o eventuali accordi stipulati in materia dalla società, alle future prospettive e sviluppi del progetto imprenditoriale".

L'Ateneo ha corredato l'istanza con una documentazione esaustiva nel cui ambito si segnala il Business Plan, lo Statuto, i Patti parasociali, i pareri degli organi competenti a renderli. Degli aspetti rilevanti si è trattato nelle parti che precedono e se in tema nelle parti che seguono.

Art. 15 rubricato "Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo"

c. 1. *"È costituito, con apposito decreto rettorale, il "Comitato Spin-off/Start-up di Ateneo". Il Comitato è composto da cinque docenti: uno, che lo presiede, nominato dal Rettore e, su proposta di quest'ultimo, due membri designati dal Senato Accademico e due dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati".*

c. 2. *"I compiti del Comitato sono la promozione e la valutazione delle proposte di nuove iniziative, nonché il monitoraggio della congruenza delle attività di Spin-off e Start-up con quanto indicato nell'art.14".*

6.5 Onere di motivazione: parametro *"necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 T.U.S.P.) e finalistici (art. 4 T.U.S.P.)*

Dall'esame della deliberazione del CdA di Ateneo n. 170/2025 si evince che lo *Spin-off* che si costituisce ha la forma di una società a responsabilità limitata e pertanto assume la qualifica di società di capitali: ne discende il rispetto del vincolo tipologico previsto dall'art. 3 del TUSP.

Il Capitale sociale ammonta ad euro 100.000 e l'Università parteciperà per una quota pari a nominali euro 5.000,00 (5 percento).

L'oggetto sociale, come da bozza di Statuto (art. 4 rubricato "Oggetto") e riportato in deliberazione n. 170/2025 del CdA di Ateneo, risulta il seguente.

"*3.1. Attività di ideazione, design, sviluppo, progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi basati su soluzioni nano-tecnologiche per applicazioni industriali in vari settori, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, nonché per applicazioni in qualunque altro settore in cui tali servizi innovativi possano*

trovare applicazione per uno sviluppo sostenibile e/o per favorire l'economia circolare. 3.2. Attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi e macchinari per la nano-strutturazione e la sintesi di materiali nano-modellati (come il Grafene), per applicazioni nei settori industriali, nel miglioramento dei loro processi produttivi e delle loro produzioni, nonché per applicazioni in qualunque altro settore (pubblico o privato, in cui si necessiti realizzare produzioni di materiali nanometrici). 3.3. Attività di sviluppo, progettazione, produzione e vendita di: a) materiali innovativi anche nano strutturati; b) dispositivi basati su nano strutture anche a base di carbonio; c) macchinari per la manifattura dei materiali e dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a) e b), per i più disparati settori dell'economia, sia pubblica che privata: a titolo esemplificativo e non esaustivo, aerospaziale, automotive, industria chimica, tessile, industria delle materie plastiche e dei materiali compositi, e quant'altro ad esse collegate o ausiliario; ancora, applicazioni nei settori delle biotecnologie, delle scienze naturali, in quelle mediche, biomediche, agricole, tecniche e ingegneristiche, incluso il settore dell'industria elettronica e delle costruzioni, e quant'altro ad esse collegate o ausiliario. 3.4. Attività di studio e analisi per l'ideazione e la commercializzazione di macchinari industriali destinati alla produzione a basso impatto ambientale di nuovi materiali nano-strutturati, ricavati da scarti di diversa origine, con l'obiettivo di ridurre o azzerare l'impatto ambientale associato ai processi produttivi tradizionali, migliorando le caratteristiche fisiche e chimiche di materiali comuni grazie alla nano-strutturazione. 3.5. Qualsiasi attività alle precedenti correlata in quanto accessoria e/o complementare a cui ai punti precedenti, che provengano da produzione propria nonché da produzione di terzi.".

Ai sensi dell'art. 4 c. 8 del TUSP "*E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.* […]".

Nel *Business Plan,* trasmesso dall'istante, viene indicato che "*L'attività dello spin-off è rivolta all'industrializzazione di sistemi di produzione di dispositivi innovativi di vario genere quali riscaldatori, accumulatori di energia elettrochimici, elettrodi e sensori. Questa attività è resa possibile grazie all'esperienza che i soci accademici dello spin-off hanno maturato in più di 3 decenni di attività di ricerca in questo settore. […] L'elevato numero di aziende importanti, che hanno espresso interesse in diverse tipologie di prodotti, basati per esempio sul grafene,*

ha spinto i componenti accademici dello spin-off ad intraprendere questo percorso di industrializzazione delle procedure […]".

Passando all'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Quesito A.1

"*A.1 La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3 c.1 TUSP)*"

L'Ente risponde affermativamente indicando altresì che "*SI tratta di una società a responsabilità limitata con la qualifica di "Spin-off partecipato dall'Università degli Studi di Parma", in particolare riconducile all'art. 4 co. 8 del D.Lgs n. 175/2016*".

Quesito A.2

"*A.2 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)*"

L'Ente risponde negativamente.

Quesito A.8

"*A.8 La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, o possiede caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ha caratteristiche analoghe agli enti di ricerca; per le università, è possibile l'adesione ad aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 c. 8 TUSP)?*"

Al quesito *A.8.* l'Ente risponde positivamente precisando che *"Si tratta di una partecipazione pubblica in una società a responsabilità limitata non ancora costituita per la quale verrà riconosciuta dall'Ateneo di Parma la qualifica di "Spin-off partecipato dall'Università degli Studi di Parma" ai sensi del Regolamento dell'Università di Parma in materia di Spin-off e Startup, con una quota di partecipazione al capitale sociale a valere sul bilancio di Ateneo del valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila/00), pari al 5% del valore di capitale sociale ammontante ad euro 100.000,00 (centomila/00)".*

La Sezione prende atto delle risposte fornite dall'Università di Parma e per quanto sopra esposto e rappresentato, ritiene assolti i vincoli tipologici e finalistici.

6.6 *Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)*

In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come "*In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili*".

Per l'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) "convenienza economica e sostenibilità finanziaria", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.8.

6.7 *Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)*

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si

riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire.

In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano "*fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato*".

Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016*", la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al

duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione uno precipuo questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C".

Dall'esame del *Business Plan* presentato dall'Ateneo emerge che il piano economico-finanziario preventivo della società costituente viene sviluppato in un arco temporale dal 2025 al 2030, all'interno del quale vengono rappresentati, tra gli altri, una sintesi dei valori economici e finanziari riconducibili al progetto.

Si rappresentano nella tabella che segue i valori economici prospettici della costituenda società di cui al periodo 2025-2030, come da *Business Plan* trasmesso dall'istante.

Tavola n. 1

CARBONHUB SRL

Valori espressi in euro

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi	2.343.026,00	2.629.850,00	4.155.968,00	4.999.254,00	5.308.994,00	4.417.698,00
Costi correnti della produzione	1.038.613,00	1.388.150,00	2.322.343,00	2.676.737,00	2.291.860,00	881.300,00
Margine di contribuzione di 1° livello	1.304.413,00	1.241.700,00	1.833.625,00	2.322.517,00	3.017.134,00	3.536.398,00
Costi della produzione	1.314.779,00	1.745.817,00	2.947.677,00	3.733.959,00	3.664.916,00	1.869.022,00
Costi infrastruttura	959.396,00	935.250,00	1.039.740,00	862.733,00	905.660,00	1.033.280,00
Totale generali costi di produzione	2.274.175,00	2.681.067,00	3.987.417,00	4.596.692,00	4.570.576,00	2.902.302,00
Reddito operativo	68.851,00	-51.217,00	168.551,00	402.561,00	738.419,00	1.515.396,00

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, in *primis* si richiama la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che "[…] *l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica*".

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, in delibera di CdA n. 170/2025 l'istante indica che *"la quota ipotizzata a titolo di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università degli Studi di Parma è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) a gravare sul budget di esercizio 2025 della UA.PR.AC.AR08.PARTECIPAT - U.O. Forme Associative e Partecipate, voce CA.A.A.03.01.01.01 – Partecipazioni, che presenta la necessaria disponibilità"*.

In generale, in riferimento alla sostenibilità finanziaria in deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 170/2025 viene indicato che "*visto l'Accordo di co-investimento e patto parasociale, della durata di anni 10, in particolare l'art. 5 –Fabbisogno Finanziario Iniziale e impegni di Esananotech che prevede tra l'altro che: • in aggiunta al capitale sociale, il fabbisogno finanziario iniziale di Carbonhub S.r.l., come risultante dal business plan, verrà integralmente finanziato da Esananotech tramite sottoscrizione del finanziamento per un importo pari al fabbisogno finanziario iniziale dello spin-off; • tale finanziamento sarà erogato nella forma di finanziamento soci e, in caso di perdite di esercizio non imputabili a violazioni da parte dei soci accademici* […], *dovrà essere utilizzato in via preferenziale per la copertura delle eventuali perdite, a beneficio di tutti i soci (e quindi non qualificato come aumento di capitale riservato al Socio Esananotech), al solo fine di evitare, per quanto possibile, il ricorso a nuovi apporti delle Parti; considerato che tali previsioni garantiscono una significativa sostenibilità finanziaria, anche in relazione a tutela della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università degli Studi di Parma*";

Si rappresentano di seguito alcuni valori iscritti nel Bilancio Unico di Ateneo per gli anni dal 2019 al 2024.

Tavola n. 4

UNIVERSITA' DI PARMA

Valori espressi in eurc

VOCE DI BILANCIO	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PATRIMONIO NETTO	263.934.037,41	253.994.139,84	237.633.213,90	229.384.890,54	217.313.919,46	273.863.769,45
A) PROVENTI OPERATIVI	272.239.347,61	258.643.326,68	237.228.536,25	215.365.049,21	197.919.385,53	193.447.337,41
B) COSTI OPERATIVI	255.008.457,53	235.223.524,89	221.589.393,15	198.995.708,98	180.790.378,81	185.831.295,68
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI	17.230.890,08	23.419.801,79	15.639.143,10	16.369.340,23	17.129.006,72	7.616.041,73
RISULTATO ECONOMICO	9.939.897,57	16.360.925,94	8.248.323,36	11.542.073,08	15.510.110,38	1.053.516,17

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Quesito C.1

C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano?

L'Ente istante risponde positivamente riguardo alla redazione del Business Plan ma indica che il documento non è stato asseverato. Il Piano è stato approvato dal

Consiglio di amministrazione e quale arco temporale si articola su di un periodo di 5 anni.

Quesito C.2

C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?

L'Ente istante risponde positivamente.

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.8 *Check list di cui alla lett. "B convenienza economica e sostenibilità finanziaria"*

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue.

Quesito B.1

B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando che il Piano è stato trasmesso alla Sezione.

Quesito B.2

B.2 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando che il Piano è stato trasmesso alla Sezione.

Quesito B.3

B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica).

L'Ente istante risponde segnalando che il Piano di compone di 5 annualità.

Quesito B.4

B.4 Approvazione.

a) Il Piano è stato formalmente approvato?

b) Da quale organo?

c) a quando risale l'approvazione del Piano?

L'Ente risponde segnalando che il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2025.

Quesito B.5

B.5 Credibilità e strategia del piano

a) Il piano appare credibile?

b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?

e B2.

c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?

L'Ente risponde positivamente.

Quesito B.6

B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?

L'Ente risponde negativamente.

Quesito B.7

B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?

L'Ente risponde positivamente.

Quesito B.8

B.8 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

L'Ente risponde positivamente.

Quesito B.9

B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?

L'Ente risponde negativamente.

Quesito B.10

B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi.

L'Ente risponde positivamente segnalando "*Costo dei dipendenti, costo delle materie prime, costi di marketing, ricavi".*

Quesito B.11

B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?

L'Ente risponde negativamente segnalando che "*si tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale documento non è stato prodotto".*

Quesito B.12

B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?

L'Ente risponde negativamente segnalando che "*si tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale documento non è stato prodotto".*

Quesito B.13

B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?

L'Ente risponde segnalando che "*si tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale documento non è stato prodotto".*

Quesito B.14

B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?

L'Ente risponde segnalando che "*si tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale documento non è stato prodotto".*

Quesito B.15

B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?

L'Ente risponde positivamente segnalando che "*Dalle proiezioni economiche presenti nel Business Plan emerge nel quinquennio un trend di crescita con*

risultati di bilancio positivi".

Quesito B.16

B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato?

L'Ente risponde segnalando che "*Il valore contabile dei cespiti non si rileva dalla documentazione versata in atti*".

Quesito B.17

B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano e disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? b) In difetto, e opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni).

L'Ente risponde segnalando che "s*i tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale informazione non è disponibile*".

Quesito B.18

B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?

L'Ente risponde segnalando che "s*i tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale informazione non è disponibile*".

Quesito B.19

B.19 Si e tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?

L'Ente risponde segnalando che "s*i tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale informazione non è disponibile*".

Quesito B.20

B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti?

L'Ente risponde segnalando che "s*i tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale informazione non è disponibile*".

Quesito B.21

B.21 […] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?

b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?

L'Ente risponde segnalando che "s*i tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale informazione non è disponibile*".

Quesito B.23

B.23 Eventuale dismissione di cespiti di investimento. a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? b) Le relative stime sono adeguatamente suffragate?

L'Ente risponde segnalando che *"Non è prevista la dismissione di cespiti di investimento".*

Quesito B.24

B.24 ***a)*** *e stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito?* ***b)*** *se sì attraverso quali delle suddette modalità.*

L'Ente risponde segnalando che "*dalle proiezioni economiche presenti nel Business Plan emerge nel quinquennio una tendenza di crescita con risultati di bilancio positivi".*

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.9 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In riferimento al parametro in esame, in punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, in delibera di CdA n. 170/2025 l'istante indica che "*l'amministrazione dell'Ateneo ha operato le seguenti valutazioni: • di efficienza economica della gestione societaria, alla luce dell'analisi dettagliata del Business Plan e dell'Accordo di co-finanziamento e patto parasociale; • di efficacia della gestione societaria, basata sulla ponderazione delle capacità di governance dei soggetti che avranno poteri gestori nella costituenda società; • di economicità della scelta, tenuto conto dell'analisi costi-benefici e delle prospettive di crescita della costituenda società nel medio termine".*

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità" si rappresenta quanto segue.

Quesito D.1

D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo.

L'Ente risponde positivamente segnalando che "*L'analisi dettagliata del Business Plan e dell'Accordo di co-finanziamento e patto parasociale determina una valutazione positiva di efficienza economica della gestione societaria".*

Quesito D.2

D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria?

L'Ente risponde positivamente segnalando che "*È stata effettuata una valutazione positiva basata sulla ponderazione delle capacità di governance dei soggetti che avranno poteri gestori nella costituenda società*".

Quesito D.3

D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta?

L'Ente risponde positivamente segnalando che "*L'economicità della scelta è stata valutata positivamente tenuto conto dell'analisi costi-benefici e delle prospettive di crescita della costituenda società nel medio termine*".

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.10 *Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*

Con riferimento al contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di Aiuti di Stato alle imprese, l'Università trasmette compilata la parte del questionario predisposto dalla Sezione con la delibera n. 32/2023, già più volte citata.

Al riguardo, in deliberazione n. 170/2025 l'Ente ritiene che "*la partecipazione dell'Università degli Studi di Parma alla compagine sociale non è qualificabile come misura che configura aiuti di Stato, in quanto non comporta:*

- *l'alterazione della concorrenza*
 - *o alla luce della specifica esclusione prevista dall'art. 107, co. 3, lett. c) del TFUE, che prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, l'attribuzione della qualifica di Spin-off partecipato, e le conseguenti prerogative, può costituire uno strumento di agevolazione per la industrializzazione di prodotti sostenibili e innovativi compatibile con la normativa citata;*
- *un vantaggio economico allo Spin-off Carbonhub S.r.l.*
 - *o l'esiguità del contributo economico non comporta un vantaggio economico non altrimenti reperibile a condizioni di mercato, inteso come un beneficio*

che l'impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (perché l'Amministrazione pubblica ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente);

- *la distorsione degli scambi tra Stati membri*

o il contributo economico non è tale da rafforzare la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intraunionali, pertanto non è idoneo a incidere potenzialmente su tali scambi".

Al quesito F.8 "*L'amministrazione per l'intervento o il programma di attività che intende approvare ha predisposto la "Scheda aiuti di Stato?",* l'Ente risponde affermativamente e alla successiva domanda F.10 "*In caso di risposta affermativa al quesito 8, a seguito della compilazione della "Scheda aiuti di Stato", l'amministrazione a quale esito è pervenuta? Ovverosia l'intervento o il programma di attività rientra all'interno della disciplina Aiuti di Stato?"*, l'Ateneo risponde negativamente segnalando che "non costituisce Aiuti di Stato".

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.11 *Art. 20 del T.U.S.P.*

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera "E – art. 20 T.U.S.P.".

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "E – art. 20 T.U.S.P." si rappresenta quanto segue.

Quesito E.1

E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.2

E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.3

E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?

Quesito E.4

E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?

Quesito E.5

E. 5 La società oggetto di investimento

a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?

B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?

L'Ente istante risponde ai quesiti E3, E4 e E5 segnalando che "*Si tratta di una S.r.l. con qualifica di Spin-off universitario non ancora costituita; pertanto, tale informazione non è disponibile*".

La Sezione prende atto di tutte le informazioni trasmesse dall'Ente istante.

7. In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Ateneo e versata in atti, ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. (enunciati al precedente punto n. 2.5), la partecipazione dell'Università di Parma nel costituendo *Spin-off* "Partecipato" Carbonhub S.r.l. per un valore di nominali 5.000,00 euro pari al 5 percento del capitale sociale di 100.000 euro.

La Sezione precisa che il presente parere è reso con riferimento alla sola partecipazione dell'Università di Parma nel costituendo *Spin-off*, essendo così circoscritta, in termini di ammissibilità soggettiva (cfr. punto 4 di parte in diritto), l'attività intestata alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. Pertanto, il parere reso non può essere esteso alla partecipazione di persone fisiche, pur se dipendenti o collaboratori a vario titolo dell'Ateneo, ovvero di ulteriori soggetti giuridici facenti capo al medesimo Ateneo.

La Sezione, inoltre, rende il parere alla luce della condizione prevista nel Regolamento di Ateneo in base alla quale *"La regolare costituzione della società deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera consiliare di riconoscimento della qualifica di Spin-off. La mancata costituzione entro tale termine fa decadere il riconoscimento".*

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, valutata, alla luce della documentazione versata in atti, la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa - nei termini di cui in motivazione - elementi ostativi all'adesione dell'Università di Parma al

costituendo *Spin-off* "Partecipato" Carbonhub S.r.l. per un valore di nominali 5.000,00 euro pari al 5 percento del capitale sociale di 100.000 euro.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, all'Università di Parma, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Università di Parma entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2025.

Il Relatore
Antonino Carlo
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 25 giugno 2025
Il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(*firmato digitalmente*)